



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 195

Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali

Indice

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. DDL S. 195 - XVIII Leg..... | 1 |
| 1.1. Dati generali..... | 2 |
| 1.2. Testi..... | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 195..... | 4 |

1. DDL S. 195 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 195
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali

Iter

26 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.195

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Stefano Bertacco](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Alberto Balboni](#) ([Fdi](#)), [Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#)), [Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdi](#)), [Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdi](#)), [Antonio Iannone](#) ([Fdi](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)), [Ignazio La Russa](#) ([Fdi](#)), [Lara Magoni](#) ([Fdi](#)), [Marco Marsilio](#) ([Fdi](#)), [Gaetano Nastri](#) ([Fdi](#)), [Isabella Rauti](#) ([Fdi](#)), [Massimo Ruspandini](#) ([Fdi](#)), [Raffaele Stancanelli](#) ([Fdi](#)), [Achille Totaro](#) ([Fdi](#)), [Adolfo Urso](#) ([Fdi](#)), [Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI , SOCIETA' COOPERATIVE

Articoli

CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), CONSORZI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 195

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 195

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTACCO**, **BALBONI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **LA RUSSA**, **MAGONI**, **MARSILIO**, **NASTRI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **STANCANELLI**, **TOTARO**, **URSO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2018

Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali

Onorevoli Senatori. - L'ennesimo scandalo che ha travolto il delicato rapporto tra pubbliche amministrazioni e gestione dei servizi cui esse sono preposte, noto alle cronache con il nome di «mafia capitale», ha rivelato un sistema clientelare nell'assegnazione di tali servizi. In particolare, tale sistema sarebbe stato attivo con riferimento alla distribuzione degli appalti e dei connessi finanziamenti per la gestione delle strutture destinate all'accoglienza degli immigrati e dei nomadi e avrebbe permesso l'aggiudicazione sempre in capo alle stesse cooperative, grazie all'intermediazione di determinati soggetti della pubblica amministrazione. La spartizione dei fondi per le politiche sociali era basata sulla collusione tra alcune cooperative e uomini delle istituzioni, finalizzata a erogare fondi pubblici ai gestori amici che si dividevano il mercato, con modalità tali da escludere ogni altro potenziale *competitor*. Favori che ovviamente erano ricambiati e incentivati attraverso flussi di denaro che finanziavano feste di partito, cene elettorali, comitati e alcuni partiti politici. Da quanto emerso dall'inchiesta di Roma, che ha tuttavia rivelato una rete estesa anche in altre regioni d'Italia, un ruolo primario in questa gestione del malaffare era giocato da una rete di cooperative sociali che negli anni era arrivata a gestire decine di strutture tra campi nomadi, centri di accoglienza per immigrati, profughi, richiedenti asilo, minori stranieri, persone senza fissa dimora, persone sfrattate e financo madri *single*, con un bilancio pari ad alcune decine di milioni di euro. Ai sensi di legge le cooperative sociali, come anche i consorzi che le riuniscono, alle quali gli enti pubblici esternalizzano quote crescenti di servizi sociali, dovrebbero svolgere una funzione sociale «avente carattere di mutualità e senza finalità di speculazione privata». Nel caso di specie la collusione delle forze politiche risulta evidente soprattutto dalla lettura del rapporto redatto dai due ispettori del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze incaricati di valutare le condizioni economiche del comune di Roma. In esso, infatti, si legge di «aperte violazioni di legge», riferendosi in particolare alle normative sulle gare pubbliche che ne prevedono l'obbligatorietà in caso di superamento di un determinato importo oggetto della convenzione. Il sempre maggiore ricorso all'esternalizzazione dei servizi da parte degli enti locali rende opportuno e necessario che siano impediti abusi di qualunque tipo, perché questi, oltre ad incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati, gettano discredito sulle amministrazioni e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Bisogna invece garantire che tutte le procedure di assegnazione avvengano in una condizione di piena trasparenza e in una cornice di completa legalità. A tal fine abbiamo ritenuto di presentare il presente disegno di legge, volto a vietare che le cooperative sociali, e quei consorzi che, ai sensi della vigente normativa, sono costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali, possano erogare finanziamenti a

qualunque titolo in favore di partiti politici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

